

Attività enoturistica e passaggio interno dei beni

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

L'[articolo 36, D.P.R. 633/1972](#), definisce le **casistiche** per le quali, ai fini **Iva**, si rende **necessaria** una **separazione** delle **attività**, ai fini di una **corretta liquidazione dell'imposta**.

In particolare, per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 4, la **separazione è obbligatoria** in caso di:

- **esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni**;
- **esercizio di attività di commercio al minuto** per le quali la ripartizione dei corrispettivi nelle diverse aliquote viene effettuata in proporzione degli acquisti (cosiddetta ventilazione);
- **esercizio di attività** rientranti nel **regime speciale** per i **produttori agricoli**.

In tale ultima fattispecie, l'**obbligo** di separazione dell'attività **viene meno** quando il contribuente, **azionando** il **comma 11**, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), opta per l'**applicazione dell'imposta nel modo normale**.

La **separazione** delle attività comporta, ovviamente, l'utilizzo della medesima **partita Iva**; tuttavia, le **fatture** dovranno essere **numerate distintamente** per le operazioni di ciascuna attività e dovranno essere **distinti** anche i **registri** delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti.

Parimenti **distinte** saranno le **liquidazioni** dell'imposta che seguiranno le regole relative a ciascuna attività, con **scadenze diverse a seconda del volume d'affari** di ciascuna attività.

Al contrario, **unico** sarà il **versamento** dell'imposta, il cui importo sarà determinato quale **somma algebrica dei saldi di ciascuna attività**.

Nel **comparto agricolo**, inoltre, la **separazione** delle attività è prevista **quando** vengono svolte **sia attività** rientranti nel perimetro oggettivo stabilito dal comma 1, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), **sia attività** che esulano dallo stesso, e l'impresa **non** sia riconducibile nell'alveo del

comma 5, del medesimo [articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), regolante le c.d. **imprese miste**.

Tale fattispecie, ad esempio, si manifesta nel caso dell'**enoturismo**, in quanto attività consistente nell'esercizio di **prestazioni di servizio**; fattispecie che non trova "asilo" nell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), ma, in prima battuta, nel successivo [articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), introdotto con decorrenza 1.1.2004.

In realtà, **all'attività enoturistica**, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 503, L. 205/2017](#), si applicano, ai fini fiscali, le disposizioni di cui all'[articolo 5, L. 413/1991](#); ovviamente, per quanto riguarda il **regime forfettario Iva** ivi previsto al comma 2, si applica ai **soli produttori agricoli**, di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Tale regime forfettario prevede, in perfetto parallelismo con l'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), una **detrazione forfettizzata dell'imposta in misura pari al 50% dell'Iva** derivante dall'esercizio dell'attività suddetta.

In ragione di quanto sin qui detto, a meno che il viticoltore **opti per l'applicazione delle regole ordinarie**, sia per l'attività principale consistente nella produzione e commercializzazione del vino, sia per quella connessa rappresentata dall'enoturismo, **sarà tenuto a separare le attività e a procedere**, come visto, a una **liquidazione separata dell'Iva**, secondo le differenti regole applicabili.

In quel caso, si dovrà procedere a effettuare il **passaggio interno** dei beni (il **vino**) prodotti dall'azienda e utilizzati nell'attività connesse; questo, peraltro, rileva anche da un **punto di vista di imposizione diretta**, in quanto l'attività enoturistica **non trova copertura nel reddito fondiario** dichiarato ai sensi dell'[articolo 32, Tuir](#), ma fruisce di una **tassazione forfettizzata in misura pari al 25% del volume di affari** generato.

I passaggi di beni tra attività separate sono **considerati cessioni** e, pertanto, devono essere regolarmente **assoggettati a Iva**, con obbligo di **fatturazione** nel momento in cui il **bene viene passato dall'una all'altra attività**; l'**imponibile** è pari al **valore normale** del bene.

Si ricorda che l'[articolo 14, D.P.R. 633/1972](#), stabilisce che *"Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione."*

Ne deriva che, ad esempio, ai fini della determinazione della **base imponibile cui applicare l'imposta**, sarà **possibile** prendere a **riferimento** i listini praticati per il **settore Horeca**, ai quali saranno **ammesse** delle **variazioni** in ragione dell'assenza dell'eventuale **costo di intermediazione o del rischio azienda**.